



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

*REGOLAMENTO IL MERCATINO DEL PICCOLO
ANTIQUARIATO, DEL RIGATTIERE E DEL
COLLEZIONISMO D'ARTE
DI BORGO CERRETO*



COMUNE di CERRETO di SPOLETO

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PER IL MERCATINO DEL PICCOLO ANTIQUARIATO, DEL RIGATTIERE E DEL COLLEZIONISMO D'ARTE DI BORGO CERRETO.

Art. 1 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Il Presente modifica il Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale con la delibera n. 19 del 28.09.2011, relativo all'istituzione e lo svolgimento dei mercati dell'usato.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei "mercatini tipici locali", anche conosciuti come mercatini dell'usato o mercatini degli hobbisti, da intendersi quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale di cui al presente Regolamento.
3. La disciplina dell'attività di cui al presente Regolamento viene emanata nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 3,7, 7 bis e 13 del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 della Regione Umbria.
4. L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile alle disposizioni di Legge statale o regionale in materia di commercio su aree pubbliche.
5. Le modifiche del presente regolamento spettano al Consiglio Comunale, fatta eccezioni per i casi in cui il regolamento stesso prevede facoltà di modifica o di integrazione da parte di altri organi del Comune.

Art. 2 Oggetto e gestione del mercatino

1. Il mercatino ha preminente carattere promozionale di esposizione con connessa attività di vendita.
2. La gestione del mercatino può essere gestita direttamente dal Comune per mezzo dei propri dipendenti ed uffici, oppure può essere affidata a soggetti terzi, operanti nel territorio comunale, che svolgono attività associative di promozione e valorizzazione del territorio, senza scopo di lucro (c.d. enti del terzo settore), mediante stipula di un'apposita convenzione da parte della Giunta comunale.
3. Per particolari servizi o prestazioni di carattere organizzativo o attività di promozione, la Giunta comunale può deliberare di avvalersi di soggetti esterni, mediante stipula di apposita convenzione.

Art. 3 Soggetti ammessi a partecipare

1. Alla manifestazione possono partecipare:
 - Artisti che offrono le loro opere e che siano esenti da autorizzazioni in forza di norme vigenti;

- Privati non titolari di autorizzazione o attività commerciali o artigianali che, occasionalmente, offrono oggetti usati di cui sono proprietari e di cui intendono disfarsi, ovvero che sono stati realizzati da loro stessi con il proprio ingegno e con il loro lavoro;
 - I soggetti che svolgono attività di impresa agricola ex art. 2135 del c.c., che operino nell'ambito territoriale della Valnerina e promuovano esclusivamente prodotti di tale territorio;
 - Associazioni senza finalità di lucro che non svolgano attività commerciale in modo professionale;
 - Gli hobbisti, collezionisti e scambisti che non svolgono attività commerciale in modo professionale;
 - I creatori di opere del proprio ingegno.
2. Coloro che partecipano in quanto commercianti di cose antiche o usate devono essere muniti oltre che dell'autorizzazione amministrativa in originale di cui al comma precedente, anche della dichiarazione di inizio attività per la vendita di cose antiche o usate ai sensi dell'art. 126 del TULPS.
 3. I soggetti partecipanti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di Euro 250,00, i c.d. *hobbisti*, come definiti dall'art. 44, comma 1 della Legge Regionale n. 13 giugno 2014, n. 10, possono partecipare solo se in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto, valido per la Regione Umbria.
 4. È fatto divieto agli operatori non professionali di porre in vendita opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico o beni aventi singolarmente valore superiore ad € 250,00, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D. L.vo n. 114/1998.

Art. 4 – Prodotti che possono essere trattati

1. Al mercatino di Borgo Cerreto possono essere esposti, detenuti, scambiati e venduti solamente prodotti appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:
 - prodotti di antiquariato ed anticherie realizzati in data antecedente il 1960;
 - cose usate;
 - oggetti da collezione;
 - prodotti di artigianato artistico ed etnico;
 - opere di artisti e lavori di hobbisti;
 - opere dell'ingegno a carattere creativo;
 - prodotti agricoli tipici del territorio;
2. E' fatto tassativo divieto di esporre, detenere, scambiare, vendere o comunque cedere a qualsiasi titolo:
 - capi ed accessori di abbigliamento non usati;
 - tappeti, tendaggi e stoffe non usati;
 - mobili moderni o non usati;
 - autovetture, elettrodomestici, macchine agricole ed ogni altri tipo di prodotto particolarmente ingombrante, armi da collezione o antiquariato di qualunque genere;

- gioielli e oggetti preziosi anche se usati.
3. La somministrazione, vendita ed esposizione di prodotti alimentari o di bevande è consentita esclusivamente nel numero massimo di n. 20 posteggi, di cui n. 3 destinati a produttori agricoli con sede dell'azienda nel territorio della Valnerina, per la vendita di prodotti dei propri fondi.
 4. E' consentito lo scambio di oggetti di collezionisti e hobbysti tra di loro purché non si configuri un'attività commerciale non autorizzata.

Art. 5 Luogo ed orario di svolgimento

1. Il mercatino si svolge la 3^a domenica di ogni mese nella frazione di Borgo Cerreto in orario compreso tra le ore 07.30 e le ore 18,00 ed interessa il seguente luogo: "giardini pubblici", come da "Allegato C" alla delibera di C.C. n. 18 del 28.09.2011;
2. Nel mese di giugno lo spazio riservato al mercatino potrà subire variazioni ed essere individuato in una zona adiacente.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre l'aumento del numero degli spazi espositivi disponibili, creando nuovi fronti espositivi.

Art. 6 Assegnazione degli spazi espositivi

1. Nessun soggetto può partecipare alla fiera se non gli è stato espressamente assegnato uno spazio espositivo, specificamente individuato.
2. L'assegnazione degli spazi espositivi può avere durata annuale o mensile.
3. Ciascun operatore può risultare assegnatario di un solo spazio espositivo.
4. I modelli delle domande di assegnazione annuale o mensile degli spazi espositivi, così come quelli dei provvedimenti di accoglimento ed ogni altro eventuale modello che fosse utili predisporre, saranno approvati con determinazione del Responsabile Amministrativo e da questi, all'occorrenza modificati.

Art. 7 Assegnazione annuale

1. L'assegnazione annuale può essere richiesta, con istanza in bollo, indirizzata al sindaco e prodotta sull'apposito modello, esclusivamente dagli operatori che danno prova di aver già occupato il medesimo spazio espositivo per almeno tre volte consecutive.
2. Il Comune rilascia la concessione all'occupazione annuale dello spazio espositivo, facendo uso dell'apposito modello, entro la prima fiera successiva a quella di inoltro della domanda.
3. L'assegnazione annuale all'occupazione dello spazio da diritto ad utilizzarlo in tutti i giorni di svolgimento della fiera ricadente nell'anno indicato nel titolo.
4. Qualora lo spazio espositivo assegnato annualmente non sia occupato da chi ne ha diritto entro le ore 09,00 di un giorno di fiera, detto spazio è considerato occasionalmente libero e si applicano le disposizioni relative all'assegnazione mensile di cui all'art. 8.
5. Il titolare di assegnazione annuale, prima della sua scadenza, può chiederne il rinnovo, con istanza in bollo e facendo uso dell'apposito modello. Il rinnovo è concesso dal Comune, per un ulteriore anno, previa verifica:
 - a) Della presenza dei requisiti per la partecipazione alla manifestazione;
 - b) Dell'assenza di cause di decadenza o di revoca dello spazio espositivo.

Art. 8 – Assegnazione mensile

1. L'assegnazione mensile è riservata ai soggetti non in possesso di assegnazione annuale ai sensi dell'Art. 7.
2. L'assegnazione mensile consente di occupare, per la sola edizione della fiera di quel dato mese, gli spazi espositivi non ancora assegnati oppure occasionalmente liberi, in quanto non occupati dal relativo titolare di assegnazione annuale entro le ore 09,00.
3. Gli operatori interessati all'assegnazione mensile, una volta individuato e scelto uno spazio libero, naturalmente dopo le ore 09,00, potranno occuparlo, salvo poi regolarizzare l'assegnazione, apponendo la propria firma di richiesta sulla ricevuta di pagamento del canone, che sarà appositamente predisposta per valere quindi, come richiesta e concessione di assegnazione dello spazio e come ricevuta di pagamento.

Art. 9. - Canone

1. L'Assegnazione dello spazio espositivo è soggetta ad un canone la cui tariffa è approvata dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo.
2. Il canone può essere versato in unica soluzione o mensilmente.
3. Il versamento in unica soluzione da effettuarsi entro la prima Fiera dell'anno di riferimento per coloro che risultano già assegnatari dello spazio espositivo e prima del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi assegnatari (a condizione che ciò avvenga nei primi sei mesi dell'anno) dà diritto ad una riduzione della tariffa pari all'importo di due mensilità.
4. Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - sul c.c. postale n. 14080063 intestato al Comune di Cerreto di Spoleto – servizio di tesoreria – indicando la seguente causale: Canone Mercatino – spazio n.;
 - sul c.c. bancario, Iban IT28X0306938580100000046011, intestato a Comune di Cerreto di Spoleto, acceso presso Banca Intesa San Paolo S.p.a..

E la relativa ricevuta va consegnata entro i termini sopra indicati all'incaricato del Comune o dell'eventuale associazione che gestirà il mercatino.

5. Il versamento del canone per assegnazione mensile deve essere effettuato direttamente nelle mani degli addetti comunali presenti alla Fiera o dei soggetti autorizzati appartenenti all'eventuale associazione che gestirà il mercatino, che rilasciano contestuale ricevuta staccata da bollettari preventivamente vidimati e numerati dall'Economo Comunale.
6. Gli addetti comunali e/ soggetti autorizzati che hanno ricevuto pagamenti di canoni per assegnazione mensile versano le somme riscosse al Tesoriere Comunale entro il giorno successivo a quello di svolgimento della Fiera, salvo casi di forza maggiore.

Art. 10. Norme di comportamento

1. Ogni spazio espositivo sarà opportunamente delimitato, contraddistinto con apposito numero e individuato nella planimetria da tenersi a cura dell'Ufficio di Polizia municipale.
2. Il fronte espositivo deve essere contenuto nella misura di ml. 3 (tre) e tra uno spazio e l'altro deve essere previsto un passaggio non inferiore a ml. 0,50 (zero virgola 50).
3. Eventuali tendoni di copertura dei banchi devono avere altezza minima di suolo di ml. 2,30 (due virgola trenta) misurata nella parte più bassa.

4. Le merci esposte ed i tendoni di copertura, non debbono sporgere oltre gli appositi segni di delimitazione.
5. Gli automezzi, destinati al trasporto delle merci esposte, possono sostare all'interno degli spazi espositivi, sempreché venga assicurato il rispetto delle prescrizioni contenute nel comma precedente.
6. È vietato:
 - a) Esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori, o fare uso di apparecchi amplificatori del suono, di qualunque tipo o per qualsiasi ragione;
 - b) Dare in affitto o cedere ad altri lo spazio espositivo a qualsiasi titolo o consentire che altri vi esercitino qualsiasi attività;
 - c) Infiggere al suolo chiodi, ganci o altre attrezzature non mobili;
 - d) Circolare all'interno dell'area espositiva con automezzi, salvo quelli per portatori di handicap. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dalla Polizia Municipale.
7. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio espositivo assegnato durante lo svolgimento del mercatino e, al termine di essa, raccogliendo eventuali rifiuti, chiudendoli in un sacchetto a perdere e depositandoli negli appositi contenitori.

Art. 11. Valorizzazione del mercatino ed incentivi

1. Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio, nel mercatino possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.
2. Durante il mercatino, si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali dei territori di riferimento.

Art. 12. Affidamento in gestione

1. La gestione del mercatino può essere affidata ad un soggetto "gestore" esterno all'amministrazione sulla base di apposita convenzione che ne disciplina i rapporti negoziali.
2. La gestione è prioritariamente assegnata ad un'associazione locale che abbia tra le proprie finalità la promozione di attività socio-ricreative, turistiche, culturali e di valorizzazione dell'ambiente e del territorio in genere.
3. Il responsabile del servizio interessato con propria determinazione procede all'affidamento in gestione che, stante la natura dell'oggetto non è in grado di sviluppare una significativa attività di tipo commerciale e imprenditoriale, può avvenire anche direttamente secondo i seguenti criteri preferenziali:
 - Sede nel territorio comunale;
 - Compatibilità dell'attività esercitata ai sensi del precedente comma 2;
 - Accertata capacità di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento in termini di risorse organizzative ed umane;
4. È affidato al soggetto gestore il compito di:
 - Ammettere la partecipazione al mercato solamente i soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;

- Vigilare affinché gli operatori partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal Regolamento, segnalando alla Polizia Municipale e all'ufficio competente eventuali abusi o irregolarità;
- Pubblicizzare il mercato con iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
- Collaborare all'organizzazione di attività didattiche e dimostrative legate al riuso;
- Collaborare con l'Amministrazione comunale al miglioramento funzionale del mercato.

Art. 13. Sanzioni e revoca

1. Ferma l'applicazione di eventuali più gravi sanzioni previste da norme statali, la violazione delle norme del presente Regolamento è punita, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.lgs. 267/2000, con il pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
2. L'operatore decade dall'assegnazione annuale dello spazio espositivo, di cui all'art. 7, qualora:
 - a) Perda i requisiti per l'ammissione alla manifestazione, indicati negli articoli 3 e 4;
 - b) Non occupi lo spazio espositivo assegnato, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive o comunque per quattro volte complessive nell'arco del medesimo anno solare,
3. Si considera giustificato motivo di assenza, per gli effetti del comma 2 lettera b), la presenza di una delle seguenti cause di impedimento, la cui documentazione deve essere inviata al Comune entro 10 giorni dalla mancata partecipazione alla Fiera:
 - a) Gravi motivi di famiglia;
 - b) Malattia;
 - c) Gravidanza e puerperio;
 - d) Ferie per non più di un'assenza.
4. L'assegnazione annuale è revocata:
 - a) qualora il relativo titolare incorra per più di due volte, nel medesimo anno solare, in violazioni delle norme del presente Regolamento. La revoca è disposta previa diffida;
 - b) per mancato pagamento del canone previsto per l'assegnazione dello spazio.
 - c) per motivi di ordine pubblico o di carattere igienico sanitario che l'Amministrazione si riserva in ogni momento di adottare.

Art. 13. Disposizione transitoria

1. La prima scadenza per il rinnovo delle assegnazioni a carattere annuale in essere al momento dell'approvazione del presente Regolamento e di quelle rilasciate nel corso dell'anno 2020, è fissata al 31 dicembre 2020, dopodiché dovrà avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno successivo.